

Ai Consiglieri del CNI
Via XX Settembre, 5
00187 - Roma

Ill.mo Presidente, Ing. Armando Zambrano
armando.zambrano@ordingsa.it

Ill.mo Vice Presidente Vicario, Ing. Gianni Massa
gianni.massa@ingpec.eu

Ill.mo Vice Presidente Ing. Giovanni Cardinale
giovanni.cardinale@pec.ordingar.it

Ill.mo Consigliere Segretario, Ing. Angelo Valsecchi
angelo.valsecchi@ingpec.eu

Ill.mo Consigliere Tesoriere, Ing. Michele Lapenna
michele.lapenna@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Stefano Calzolari
stefanoeneacaudio.calzolari@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Gaetano Fedè
gaetano.fede@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Ania Lopez
ania.lopez@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Massimo Mariani
massimo.mariani4@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Antonio Felice Monaco
Felice.monaco@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Roberto Orvieto
roberto.orvieto@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Angelo Domenico Perrini
angelodomenico.perrini1638@pec.ordingbari.it

Ill.mo Ing. Luca Scappini
luca.scappini@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Raffaele Solustri
raffaele.solustri@ingpec.eu

Ill.mo Ing. Remo Giulio Vaudano
remogiulio.vaudano@ingpec.eu

Mozzo, 07/05/2018

OGGETTO: attività del CNI rispetto alle assicurazioni professionali

Ill.mi Consiglieri,

sottopongo nuovamente alla Vostra attenzione la mia comunicazione in data 20/03/17, inviataVi all'indirizzo PEC segreteria@ingpec.eu, ma rimasta priva di riscontro, richiamando la responsabilità di ciascun Consigliere riguardo all'azione di indirizzo, coordinamento e controllo che dovrebbe operare il Consiglio Nazionale nei confronti degli Ordini provinciali ed, in particolare, rispetto all'obbligo per i professionisti di stipula di *"idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale"* previsto dalla L. 137/2012.

Risulta del tutto evidente che gli Ordini, il cui ruolo istituzionale concerne la tutela della collettività, dovrebbero accertarsi tanto della verifica dei crediti formativi e del pagamento della quota di iscrizione, quanto del rispetto degli obblighi di legge in

ambito assicurativo posti in capo ai professionisti/iscritti, circostanza che presuppone la verifica delle tipologie di polizze stipulate dai professionisti e della loro idoneità a tutelare il professionista ed il committente. Trattandosi di obblighi espressamente previsti da legge, ritengo che non si possa escludere che i Consiglieri Provinciali, in caso di omesso controllo, possano essere chiamati a rispondere del danno causato al cittadino dal professionista/iscritto che non fosse idoneamente, o non fosse affatto, assicurato e non fosse in grado di rispondere con il proprio patrimonio del danno causato. Al pari, ritengo che non si possa escludere che i Consiglieri Nazionali possano essere chiamati a rispondere dell'inadempimento al proprio ruolo di indirizzo e coordinamento o dell'inoperatività di polizze che fossero state ritenute idonee dal CNI.

A tale proposito prendo spunto dalla circolare del CNI n. 659/16 per rilevare un'incongruenza: in detta circolare infatti è stata indicata anche la polizza Generali tra le polizze che soddisfano, secondo i criteri adottati dal Centro Studi, i requisiti minimi di adeguatezza alle esigenze di tutela degli ingegneri, e ciò nonostante tale polizza non copra la condanna in solido, preveda una retroattività di soli 3 anni, dei sottolimiti di indennizzo, uno scoperto del 10% ed una copertura per danni materiali limitata alla sola rovina totale, aspetti che risultano palesemente non in linea con le esigenze di una tutela assicurativa ragionevole sia per l'ingegnere che per la committenza.

Evidenzio inoltre che:

- il quadro “di raffronto” delle condizioni delle “polizze idonee” in realtà non risulta completo, trascurando aspetti di dettaglio che hanno invece ricadute/ripercussioni sostanziali sull'operatività delle polizze stesse, talché, in conclusione, il Centro Studi finisce per ritenere erroneamente che *i contenuti principali delle offerte commerciali appaiono sostanzialmente simili*;
- il quadro “di raffronto” dei premi non è stato redatto su una base omogenea, essendo indicati premi riferiti a caratteristiche di polizza differenti;
- il centro studi ha elaborato numerosi documenti che tuttavia allo stato attuale sembrano non aver condotto ad alcun risultato utile per gli iscritti:
 - quaderno del Centro Studi n.134/2012 dal titolo “L'assicurazione professionale dell'ingegnere”;
 - griglia di confronto indicata nella Circ. n. 250/XVIII Sess. e successiva rettifica e aggiornamento di cui alla Circ. CNI n. 262/XVIII Sess. del 2013
 - aggiornamento del confronto tra le polizze ritenute adeguate indicato nella Circ. n. 659/XVIII Sess. del 2016;
 - quaderno del Centro Studi del 2015 dal titolo “La polizza per responsabilità civile professionale - Orientamenti e prospettive degli ingegneri”;
 - questionario informativo del 13/03/2018.

Se pur con un certo imbarazzo devo quindi rilevare come un argomento tanto delicato — che mette in gioco la serenità dei nostri colleghi e delle rispettive famiglie nonché la tutela della collettività di cui gli Ordini sono garanti — paia essere stato trattato in modo piuttosto superficiale, incompleto ed intempestivo ed auspico che venga quanto prima riconsiderato.

Da ultimo vorrei richiamare l'attenzione sui principi enunciati nel codice deontologico, principi che dovrebbero ispirare l'operato di ciascun professionista ed in particolare di chi rappresenta, ad ogni livello, la categoria ed auspico pertanto che venga quanto prima precisato che tali principi debbano trovare applicazione non solo in ambito professionale, ma anche in ambito ordinistico, con riferimento ad ogni ruolo e ad ogni carica ricoperti dai rappresentanti sia a livello provinciale che nazionale.

Ad maiora

Cristina Marsetti